

UNA SCELTA ECO-SOSTENIBILE

per la salvaguardia del pianeta – obiettivo utilizzo plastica riciclata

Per essere all'avanguardia con materiali eco compatibili e ridurre l'inserimento di nuova plastica nel pianeta **IL GRUPPO COSMETICO IDEA** ha scelto di intraprendere una nuova politica seguendo la *Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio**.

Questa strada consiste nell'utilizzare Flaconi e Tubetti ottenuti da plastiche riciclate derivate da scarti da lavorazioni industriali o da materiale post-consumo (raccolta differenziata).

Dal 2021 non si potranno più utilizzare nell'Unione europea alcuni prodotti in plastica monouso (soprattutto quella usata nell'alimentare). Il via libera a una politica plastic-free è stato dato da un voto a larghissima maggioranza nel Parlamento europeo alla nuova direttiva che impone anche altri obiettivi per il futuro. Tra questi il raggiungimento entro il 2029 del 90% di raccolta differenziata per quanto riguarda le bottiglie e nuove indicazioni sulla loro composizione: entro il 2025 dovranno essere realizzate con almeno il 25% di contenuto riciclato, per raggiungere il 30% cinque anni più tardi.

Per questo la nuova politica aziendale è quella di trovare delle alternative: sono già allo studio nuovi materiali biodegradabili che (forse) un giorno entreranno nel nostro uso quotidiano proprio come è successo con la plastica.

In alternativa alla plastica tradizionale si può utilizzare una plastica ecologica, ottenuto dalla combustione della Canna da zucchero, chiamata PE-GREEN.

*** DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita come un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati, ai sensi della definizione di «sostanze non modificate chimicamente» di cui all'articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), non dovrebbero essere inclusi nella presente direttiva poiché sono presenti naturalmente nell'ambiente. Pertanto, ai fini della presente direttiva, la definizione di polimero di cui all'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo. Vernici, inchiostri e adesivi non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva e tali materiali polimerici non dovrebbero pertanto rientrare nella definizione.

Alcune definizioni:

«plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

«prodotto di plastica monouso»: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinvia a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.